



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 marzo 2014
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0086 (NLE)**

**7942/14
ADD 9**

**COEST 99
PESC 299
JAI 181
WTO 112**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 10 marzo 2014

Destinatario: Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: COM(2014) 149 final - Annex IX

Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra
- Allegato IX

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 149 final - Annex IX.

All.: COM(2014) 149 final - Annex IX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.3.2014
COM(2014) 149 final

ANNEX 9

ALLEGATO

ALLEGATO IX

Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

ALLEGATO XXIV

TRASPORTI

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Trasporto su strada

Condizioni tecniche

Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità

Calendario:

per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, già immatricolati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli immatricolati per la prima volta, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo per autobus e camion ed entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo per altre categorie di veicoli.

Condizioni di sicurezza

Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- introduzione delle categorie per la patente di guida (articolo 4);
- condizioni per il rilascio della patente di guida (articoli 5, 6 e 7);
- requisiti per l'esame di idoneità alla guida (allegati II e III)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Calendario:

per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni sociali

Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

Calendario:

per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale regolamento sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, già immatricolati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

Calendario:

per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale regolamento sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, già immatricolati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

Calendario: per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- articoli 3, 4, 5, 6, 7 (escluso il valore monetario dell'idoneità finanziaria), 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e allegato I di tale regolamento

Calendario:

per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri

Calendario:

per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni fiscali

Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate quando la Georgia deciderà di riscuotere pedaggi o diritti d'utenza per l'uso di alcune infrastrutture.

Trasporto su rotaia

Accesso al mercato e alle infrastrutture

Direttiva 2012/34 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- articoli da 1 a 9;
- articoli da 16 a 25;
- articoli da 26 a 57.

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro agosto 2022.

Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni tecniche e di sicurezza, interoperabilità

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Altri aspetti

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia

Calendario: le disposizioni di tale regolamento riguardanti i servizi pubblici di trasporto di passeggeri per ferrovia sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La proposta relativa all'attuazione delle disposizioni di tale regolamento riguardanti i servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada viene presentata al Consiglio di associazione entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario

Calendario: le disposizioni di tale regolamento (ad eccezione degli articoli 9, 11, 12, 19, dell'articolo 20, paragrafo 1, e dell'articolo 26) sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Gli articoli 9, 11, 12, 19, l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 26 di tale regolamento sono attuati entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La Georgia mantiene il diritto di applicare l'allegato I di tale regolamento esclusivamente alla tratta che va dalla stazione Gardabani alla stazione Kartsakhi, confine di Stato (244 km), in seguito alla messa in servizio di tale linea.

Trasporto aereo

Il progressivo ravvicinamento nel settore del trasporto aereo ha luogo nel quadro dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, firmato il 2 dicembre 2010 a Bruxelles, che contiene in un allegato l'elenco dell'*acquis* dell'UE nel settore del trasporto aereo e un calendario per la relativa attuazione.

ALLEGATO XXV

ENERGIA

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Elettricità

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Gas

Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/73/CE sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, quale modificato dalla decisione 2010/685/UE della Commissione, del 10 novembre 2010

Calendario: le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 715/2009 sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Energie rinnovabili

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Petrolio

Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Efficienza energetica

Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttive/regolamenti di esecuzione:

- regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico
- regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico
- regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico
- regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori
- direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti
- direttiva 2003/66/CE della Commissione, del 3 luglio 2003, che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni
- direttiva 2002/40/CE della Commissione, dell'8 maggio 2002, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico
- direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico
- direttiva 1999/9/CE della Commissione, del 26 febbraio 1999, recante modifica della direttiva 97/17/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico
- direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico

- direttiva 97/17/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico
- direttiva 96/89/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico
- direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche
- direttiva 95/13/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico
- direttiva 95/12/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico
- direttiva 94/2/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni

Calendario: le disposizioni di cui alle direttive/ai regolamenti sopra menzionati sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Prospezione e ricerca di idrocarburi

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Efficienza energetica

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 859/2009 della Commissione, del 18 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 244/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile per la radiazione ultravioletta delle lampade non direzionali per uso domestico

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 859/2009 sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XXVI

AMBIENTE

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Governance ambientale e integrazione dell'ambiente in altri settori programmatici

Direttiva 2011/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti (articoli 2 e 3);
- introduzione del requisito secondo cui i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale e di una procedura per decidere quali progetti dell'allegato II richiedono una valutazione d'impatto ambientale (articolo 4). Le disposizioni relative a taluni settori che sono trattati separatamente nel presente capo sono attuate entro gli stessi termini indicati nelle rispettive direttive;
- definizione della portata delle informazioni che il committente deve fornire (articolo 5);
- istituzione di una procedura di consultazione delle autorità responsabili in materia di ambiente e di una procedura di consultazione pubblica (articolo 6);
- definizione di modalità per lo scambio di informazioni e la consultazione con gli Stati membri dell'UE il cui ambiente potrebbe essere interessato in misura significativa da un progetto (articolo 7);
- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

- istituzione di misure per la notifica al pubblico dell'esito delle decisioni in merito alle domande di autorizzazione (articolo 9);
- definizione di procedure di ricorso efficaci, tempestive e non eccessivamente onerose a livello amministrativo e giuridico che coinvolgano i cittadini e le ONG (articolo 11).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- introduzione di una procedura per decidere quali piani o programmi richiedono una valutazione ambientale strategica e del requisito secondo cui i piani o i programmi per i quali una valutazione ambientale strategica è obbligatoria sono soggetti a detta valutazione (articolo 3);
- istituzione di una procedura di consultazione delle autorità responsabili in materia di ambiente e di una procedura di consultazione pubblica (articolo 6);
- definizione di modalità per lo scambio di informazioni e la consultazione con gli Stati membri dell'UE il cui ambiente potrebbe essere interessato in misura significativa da un progetto (articolo 7).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
- definizione di modalità pratiche, e delle relative eccezioni, per rendere l'informazione ambientale disponibile al pubblico (articoli 3 e 4);
- garanzia che le autorità pubbliche rendano disponibile al pubblico l'informazione ambientale (articolo 3, paragrafo 1);
- istituzione di procedure di riesame delle decisioni che negano l'accesso o che concedono accesso parziale all'informazione ambientale (articolo 6);
- istituzione di un sistema di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale (articolo 7).

| |
|---|
| Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. |
|---|

Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

da leggere in combinato disposto con le direttive 2008/50/CE, 91/676/CEE, 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2011/92/UE

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni della direttiva 2003/35/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un meccanismo per fornire informazioni al pubblico [articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e d)];
- istituzione di un meccanismo per la consultazione pubblica [articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e articolo 2, paragrafo 3];
- istituzione di un meccanismo per tener conto delle osservazioni e dei pareri del pubblico nel processo decisionale [articolo 2, paragrafo 2, lettera c)];
- garanzia di un accesso alla giustizia efficace, tempestivo e non eccessivamente oneroso a livello amministrativo e giurisdizionale in queste procedure per il pubblico (comprese le ONG) (articolo 3, paragrafo 7, e articolo 4, paragrafo 4, VIA e IPPC).

Calendario: tali disposizioni della direttiva 2003/35/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del danno ambientale

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione delle autorità competenti (articolo 11);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di norme e procedure volte a prevenire e riparare i danni all'ambiente (acqua, terreno, specie e habitat naturali protetti), basate sul principio "chi inquina paga" (articoli 5, 6, 7, allegato II). Le disposizioni relative alla valutazione delle opzioni di riparazione, usando le migliori tecniche disponibili ("Best Available Techniques" - BAT), sono attuate entro gli stessi termini indicati nelle rispettive direttive;
- istituzione della responsabilità oggettiva per attività professionali pericolose [articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e allegato III]. Da leggere in combinato disposto con le rispettive direttive indicate in questo capo;
- istituzione di obblighi per gli operatori di adottare le necessarie misure di prevenzione e di riparazione compresa la responsabilità per i costi (articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10);
- istituzione di meccanismi che consentano ai soggetti interessati, comprese le ONG attive nel settore ambientale, di richiedere l'azione delle autorità competenti in caso di danni ambientali, compreso il riesame indipendente (articoli 12 e 13).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Qualità dell'aria

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione e classificazione di zone e agglomerati (articolo 4);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di valutazione, dotato di criteri adeguati, per valutare la qualità dell'aria ambiente rispetto agli inquinanti atmosferici (articoli 5, 6 e 9);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di piani per la qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di inquinanti superano un valore limite/valore-obiettivo (articolo 23);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di piani d'azione a breve termine per le zone e gli agglomerati in cui sussiste il rischio che le soglie di allarme siano superate (articolo 24);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di informazione del pubblico (articolo 26).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, ad eccezione dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera d), che è attuato entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione e classificazione di zone e agglomerati (articolo 3, paragrafo 2);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di valutazione, dotato di criteri adeguati, per valutare la qualità dell'aria ambiente rispetto agli inquinanti atmosferici (articolo 4);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- adozione di misure per mantenere/migliorare la qualità dell'aria rispetto ai relativi inquinanti (articolo 3, paragrafi 1 e 3).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/32/CE, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 e dalla direttiva 2005/33/CE

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 1999/32/CE:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di campionamento e di metodi di analisi efficaci (articolo 6);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- divieto di utilizzare oli combustibili pesanti e gasolio il cui tenore di zolfo superi i valori limite stabiliti (articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- applicazione dei valori limite per il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (articoli 4 *bis* e 4 *ter*).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 94/63/CE, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- individuazione di tutti i terminali di deposito e caricamento di benzina (articolo 2);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di misure tecniche volte a ridurre la perdita di benzina dagli impianti di deposito presso i terminali e le stazioni di servizio e durante il caricamento/lo scaricamento di cisterne mobili presso i terminali (articoli 3, 4 e 6 e allegato III);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- obbligo di rispetto delle prescrizioni per tutte le torri di caricamento di autocisterne e le cisterne mobili (articoli 4 e 5).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- definizione dei valori limite di contenuto massimo di COV per pitture e vernici (articolo 3 e allegato II);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di prescrizioni atte a garantire che l'etichettatura dei prodotti immessi sul mercato e l'immissione sul mercato dei prodotti siano conformi ai pertinenti requisiti (articoli 3 e 4).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Qualità dell'acqua e gestione delle risorse, ambiente marino compreso

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, quale modificata dalla decisione 2455/2001/CE

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- individuazione dei distretti idrografici e definizione delle disposizioni amministrative per fiumi, laghi e acque costiere internazionali (articolo 3, paragrafi da 1 a 7);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici (articolo 5);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di programmi di monitoraggio della qualità delle acque (articolo 8);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva (relative alle acque sotterranee) sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva (relative alle acque superficiali) sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- preparazione di piani di gestione dei bacini idrografici, consultazioni pubbliche e pubblicazione di tali piani (articoli 13 e 14).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- svolgimento di una valutazione preliminare del rischio di alluvioni (articoli 4 e 5);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- elaborazione di mappe della pericolosità e di mappe del rischio di alluvioni (articolo 6);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di piani di gestione del rischio di alluvioni (articolo 7).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/271/CEE, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, quale modificata dalla direttiva 98/15/CE e dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 91/271/CEE:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- valutazione dello stato della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- individuazione delle aree e degli agglomerati sensibili (articolo 5 e allegato II);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- elaborazione di un programma tecnico e di investimento per la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane.

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/83/CE, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di norme per l'acqua potabile (articoli 4 e 5);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di controllo (articoli 6 e 7);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un meccanismo di informazione dei consumatori (articolo 13).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/676/CE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di programmi di controllo (articolo 6);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva (relative alle acque sotterranee) sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva (relative alle acque superficiali) sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- individuazione delle acque inquinate o delle acque a rischio e designazione delle zone vulnerabili ai nitrati (articolo 3);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva (relative alle acque sotterranee) sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva (relative alle acque superficiali) sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di piani di azione e di codici di buone pratiche agricole per le zone vulnerabili ai nitrati (articoli 4 e 5).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- sviluppo di una strategia per l'ambiente marino in cooperazione con i pertinenti Stati membri dell'UE (articoli 5 e 6) (in caso di cooperazione con SM non-UE, gli impegni della Georgia in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, saranno allineati a quelli previsti dalla Convenzione del Mar Nero);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- valutazione iniziale delle acque marine, determinazione di un buono stato ecologico e definizione di traguardi ambientali e di indicatori (articolo 5 e articoli 8-10);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un programma di monitoraggio per la valutazione continua e l'aggiornamento periodico dei traguardi (articoli 5 e 11);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- elaborazione di un programma di misure volte a conseguire un buono stato ecologico (articoli 5 e 13).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Gestione dei rifiuti

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- preparazione di piani per la gestione dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti in cinque tappe e con i programmi di prevenzione dei rifiuti (capo V, ad eccezione dell'articolo 29, paragrafo 4);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un meccanismo di recupero dei costi secondo il principio "chi inquina paga" (articolo 14);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di autorizzazioni per enti o imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento, con obblighi specifici per la gestione dei rifiuti pericolosi (capo IV);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un registro di enti e imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti (capo IV).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- classificazione delle discariche (articolo 4);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- elaborazione di una strategia nazionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica (articolo 5);

Calendario: le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Entro tale termine il Consiglio di associazione adotta una decisione sulle date e sulle percentuali di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica nonché sulla selezione dell'anno di riferimento. Le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, di tale direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di domande di autorizzazione e di procedure di ammissione dei rifiuti [articoli 5, 6, 7, 11, 12 e 14, fatta eccezione per la parte dell'articolo 7, lettera i), che fa riferimento ai requisiti di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv)];

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa della discarica e di procedure di chiusura e di gestione successiva alla chiusura per le discariche dismesse (articoli 12 e 13);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di piani di riassetto delle discariche esistenti (articolo 14);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un meccanismo di calcolo dei costi per la creazione e la gestione di una discarica e, nella misura del possibile, per la chiusura e la gestione successiva alla chiusura [articolo 10, fatta eccezione per la parte che fa riferimento ai requisiti di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv)];

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- garanzia che i rifiuti siano trattati prima di essere collocati a discarica (articolo 6).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema atto a garantire che gli operatori elaborino piani di gestione dei rifiuti; identificazione e classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti (articoli 4 e 9 e allegato III, primo trattino);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di autorizzazioni, di garanzie finanziarie e di un sistema di ispezioni (articoli 7 e 17);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di procedure per la gestione e il monitoraggio dei vuoti di miniera (articolo 10);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e per la fase successiva alla chiusura (articolo 12);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- stesura di un inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse (articolo 20).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tutela della natura

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- valutazione delle specie di uccelli che richiedono misure di conservazione speciali e delle specie migratrici che ritornano regolarmente;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- individuazione e designazione di zone di protezione speciali per le specie di uccelli (articolo 4, paragrafo 1);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- adozione di misure di conservazione speciali per proteggere le specie migratrici che ritornano regolarmente (articolo 4, paragrafo 2);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- instaurazione di un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli selvatici, di cui quelle oggetto di caccia costituiscono un sottoinsieme particolare, e del divieto di catturare/uccidere determinati tipi di uccelli (articoli 5, 6, 7, 8 e articolo 9, paragrafi 1 e 2).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Il divieto di armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce è attuato entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, quale modificata dalle direttive 97/62/CE, 2006/105/CE e dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 92/43/CE:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- completamento dell'inventario dei siti Emerald, designazione di tali siti e definizione delle priorità per la relativa gestione (articolo 4);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione delle misure di conservazione necessarie per tali siti (articolo 6);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie tutelate pertinenti per la Georgia (articolo 11);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un regime di rigorosa tutela delle specie di cui all'allegato IV di tale direttiva, pertinenti per la Georgia e in linea con le riserve formulate dalla Georgia per alcune specie nel quadro della convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del Consiglio d'Europa (articolo 12);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un meccanismo atto a promuovere l'educazione e l'informazione generale del pubblico [articolo 22, lettera c)].

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Inquinamento industriale e rischi industriali

Direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- individuazione delle installazioni che richiedono un'autorizzazione;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Per le installazioni di cui all'allegato I, punti 6.3., 6.4. e 6.6., di tale direttiva le diverse soglie saranno concordate dal Consiglio di associazione. Una proposta di decisione verrà presentata al Consiglio di associazione entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

- attuazione di un sistema integrato di autorizzazione (articoli 4-6, articolo 12, articolo 17, paragrafo 2, articoli 21 e 24 e allegato IV);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo; per le installazioni di cui all'allegato I, punti 6.3., 6.4. e 6.6. di tale direttiva, al massimo entro sei anni dopo la/dalla decisione del Consiglio di associazione. istituzione di un meccanismo di verifica della conformità [articolo 8, articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e articolo 23, paragrafo 1] ;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) tenendo presente le conclusioni sulle BAT dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) (articolo 14, paragrafi da 3 a 6 e articolo 15, paragrafi da 2 a 4);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 12 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di valori limite di emissione per gli impianti di combustione (articolo 30 e allegato V);

Calendario: queste disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo per le nuove installazioni ed entro 12 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per le installazioni esistenti.

- elaborazione di piani nazionali transitori intesi a ridurre le emissioni annue totali degli impianti esistenti (opzionalmente, definizione dei valori limite di emissione per gli impianti esistenti) (articolo 32).

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 12 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, quale modificata dalla direttiva 2003/105/CE e dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 96/82/CE:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
- istituzione di meccanismi di coordinamento efficaci tra le autorità pertinenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di sistemi per la registrazione delle informazioni sugli impianti pertinenti e per la notifica degli incidenti rilevanti (articoli 13 e 14);

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Gestione delle sostanze chimiche

Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- attuazione della procedura di notifica di esportazione (articolo 7);
- attuazione di procedure per la gestione delle notifiche di esportazione ricevute da altri paesi (articolo 8);
- definizione di procedure per l'elaborazione e la presentazione delle notifiche relative all'atto normativo definitivo (articolo 10);
- definizione di procedure per l'elaborazione e la presentazione delle decisioni sulle importazioni (articolo 12);
- attuazione della procedura PIC per l'esportazione di alcune sostanze chimiche, in particolare quelle elencate nell'allegato III della convenzione di Rotterdam (articolo 13);
- applicazione delle prescrizioni in materia di etichettatura e di imballaggio per le sostanze chimiche esportate (articolo 16);
- designazione delle autorità nazionali incaricate di controllare le importazioni e le esportazioni delle sostanze chimiche (articolo 17).

| |
|--|
| Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. |
|--|

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti (articolo 43);
- attuazione delle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze (articolo 4);

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- attuazione delle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle miscele (articolo 4).

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XXVII

INIZIATIVE IN MATERIA DI CLIMA

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione/adequamento delle condizioni nazionali di formazione e di certificazione per il personale e le società interessate (articolo 5);

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di sistemi (interni) di comunicazione delle informazioni al fine di acquisire dati sulle emissioni dai settori pertinenti (articolo 6);

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di controllo del rispetto delle disposizioni (articolo 13).

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un divieto di produzione delle sostanze controllate, salvo per usi specifici (articolo 4);

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un divieto di immissione sul mercato e di uso di sostanze controllate e di HCFC rigenerati che potrebbero essere utilizzati quali refrigeranti, conformemente agli obblighi assunti dalla Georgia nel quadro del protocollo di Montreal (articoli 5 e 11). La Georgia congelerà il consumo di HCFC al livello di base entro il 2013, ridurrà del 10 % il relativo consumo nel 2015, del 35 % nel 2020, del 67,5 % nel 2025 e li eliminerà gradualmente entro il 2030 (eccetto il 2,5 % per usi di servizio fino al 2040);

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 15 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- definizione delle condizioni per la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso in deroga di sostanze controllate come materie prime, agenti di fabbricazione, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, per usi critici degli halon (capo III). L'uso del bromuro di metile verrà consentito solo per usi critici nonché per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto in Georgia;

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di licenze per l'importazione e l'esportazione di sostanze controllate per usi in deroga (capo IV) e obblighi di comunicazione dei dati da parte delle imprese (articolo 27);

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione degli obblighi di recuperare, riciclare, rigenerare e distruggere le sostanze controllate usate (articolo 22);

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di procedure per controllare e ispezionare le fughe di sostanze controllate (articolo 23).

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XXVIII

DIRITTO SOCIETARIO, CONTABILITÀ E REVISIONE CONTABILE E *GOVERNANCE* SOCIETARIA

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Ai fini del presente allegato il termine "società per azioni" (Public Limited Liability Company - PLLC) designa in Georgia una società in cui la responsabilità degli azionisti è limitata dalle loro azioni e che offre le proprie azioni al pubblico e/o le azioni sono quotate pubblicamente in una borsa valori. Le diverse denominazioni per tali società a norma della legislazione georgiana, corrispondenti a quelle che figurano nell'elenco delle denominazioni nazionali incluse nella direttiva 77/91/CEE, saranno concordate dal Consiglio di associazione e sostituiranno la summenzionata definizione di una PLLC. Al Consiglio di associazione viene presentata una proposta relativa a tale decisione entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale approccio si applica a tutte le direttive che si riferiscono alle PLLC a norma del presente allegato.

Diritto societario

Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

La proposta sui tipi di società che saranno esentati dalle disposizioni dell'articolo 2, lettera f), di tale direttiva è presentata al Consiglio di associazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, quale modificata dalle direttive 92/101/CEE, 2006/68/CE e 2009/109/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva 77/91/CEE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Il requisito patrimoniale minimo deve essere precisato e una decisione definitiva sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni, quale modificata dalle direttive 2007/63/CE e 2009/109/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva 78/855/CEE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni, quale modificata dalle direttive 2007/63/CE e 2009/109/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva 82/891/CEE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate, per le società a responsabilità limitata con un unico socio con un fatturato superiore a 1 milione di euro, entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sarà precisata la prevista applicazione di tale direttiva ad altre società a responsabilità limitata con un unico socio e una decisione definitiva verrà presentata al Consiglio di associazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Contabilità e revisione contabile

Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate, per le società per azioni, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Sarà precisata la prevista applicazione di tale direttiva ad altre tipologie di società e una decisione definitiva verrà presentata al Consiglio di associazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate, per le società per azioni, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Sarà precisata la prevista applicazione di tale direttiva ad altre tipologie di società e una decisione definitiva verrà presentata al Consiglio di associazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate, per le società per azioni, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Sarà precisata la prevista applicazione di tale regolamento ad altre tipologie di società e una decisione definitiva verrà presentata al Consiglio di associazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate, per le società per azioni, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Sarà precisata la prevista applicazione di tale direttiva ad altre tipologie di società e una decisione definitiva verrà presentata al Consiglio di associazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2008, sul controllo esterno della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico (2008/362/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 5 giugno 2008, relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile (2008/473/CE)

Calendario: non pertinente

Governance societaria

Principi OCSE sulla *governance* societaria

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 14 dicembre 2004, relativa alla promozione di un regime adeguato per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori delle società quotate (2004/913/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza (2005/162/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (2009/384/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, che integra le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime concernente la remunerazione degli amministratori delle società quotate (2009/385/CE)

Calendario: non pertinente

ALLEGATO XXIX DEL PRESENTE ACCORDO

POLITICA DEI CONSUMATORI

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Sicurezza dei prodotti

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2009/251/CE della Commissione, del 17 marzo 2009, che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato.

La proposta relativa al calendario per tale decisione viene presentata al Consiglio di associazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2006/502/CE della Commissione, dell'11 maggio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia

Calendario: le disposizioni di tale decisione sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Commercializzazione

Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali")

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Diritto dei contratti

Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Servizi finanziari

Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Crediti al consumo

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Mezzi di ricorso

Raccomandazione della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (98/257/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (2001/310/CE)

Calendario: non pertinente

Attuazione

Direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Cooperazione in materia di tutela dei consumatori

Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori)

Il ravvicinamento della legislazione della Georgia dovrebbe essere limitato alle seguenti disposizioni di tale regolamento:

- articolo 3, lettera c); articolo 4, paragrafo 3), articoli da 5 a 7; articolo 13, paragrafi 3 e 4

| |
|---|
| Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. |
|---|

ALLEGATO XXX

OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Legislazione in materia di lavoro

Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES - Allegato: accordo quadro sul lavoro a tempo parziale

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Lotta alla discriminazione e parità di genere

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 92/85/CEE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: per i luoghi di lavoro nuovi, le disposizioni della direttiva 89/654/CEE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, comprese le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato II della medesima direttiva.

Per i luoghi di lavoro già utilizzati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo, comprese le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato II della medesima direttiva.

Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE - codificazione della direttiva 89/655/CEE, quale modificata dalle direttive 95/63/CE e 2001/45/CE)

Calendario: per i luoghi di lavoro nuovi, le disposizioni della direttiva 2009/104/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, compresi i requisiti minimi di sicurezza e di salute di cui all'allegato II della medesima direttiva.

Per i luoghi di lavoro già utilizzati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo, compresi i requisiti minimi di sicurezza e di salute di cui all'allegato I della medesima direttiva.

Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 89/656/CEE sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 92/57/CE sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/37/CE sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2000/54/CE sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 90/270/CEE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 92/58/CEE sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: per i luoghi di lavoro nuovi, le disposizioni della direttiva 92/91/CEE sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per i luoghi di lavoro già utilizzati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, comprese le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato della medesima direttiva.

Direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: per i luoghi di lavoro nuovi, le disposizioni della direttiva 92/104/CEE sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per i luoghi di lavoro già utilizzati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo, comprese le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato della medesima direttiva.

Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 98/24/CE sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 1999/92/CE sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/44/CE sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/10/CE sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/40/CE sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/25/CE sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 93/103/CE sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 90/269/CEE sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/322/CEE della Commissione, del 29 maggio 1991, relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva 91/322/CEE sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva 2000/39/CE sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/15/CE della Commissione, del 7 febbraio 2006, che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/15/CE sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/161/UE sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XXXI

SANITÀ PUBBLICA

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Tabacco

Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Raccomandazione del Consiglio, del 2 dicembre 2002, sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo (2003/54/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli ambienti senza fumo (2009/C 296/02)

Calendario: non pertinente

Malattie trasmissibili

Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità

Calendario: le disposizioni di tale decisione sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della decisione 2000/96/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002, che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della decisione 2002/253/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2000/57/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della decisione 2000/57/CE sono attuate entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sangue

Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti

Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/98/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti

Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/33/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali

Calendario: le disposizioni della direttiva 2005/62/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi

Calendario: le disposizioni della direttiva 2005/61/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Organi, tessuti e cellule

Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/17/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/86/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Salute mentale - tossicodipendenza

Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2003, sulla prevenzione e la riduzione del danno per la salute causato da tossicodipendenza (2003/488/CE)

Calendario: non pertinente

Alcol

Raccomandazione del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul consumo di bevande alcoliche da parte di giovani, in particolare bambini e adolescenti (2001/458/CE)

Calendario: non pertinente

Tumori

Raccomandazione del Consiglio, del 2 dicembre 2003, sullo screening dei tumori (2003/878/CE)

Calendario: non pertinente

Prevenzione degli incidenti e promozione della sicurezza

Raccomandazione del Consiglio, del 31 maggio 2007, sulla prevenzione degli incidenti e la promozione della sicurezza (2007/C 164/01)

Calendario: non pertinente

ALLEGATO XXXII

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E GIOVENTÙ

Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)

Raccomandazione del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore (98/561/CE)

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sul proseguimento della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità nell'istruzione superiore (2006/143/CE)

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CEE)

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01)

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) (2009/C 155/02)

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (2009/C 155/01)

ALLEGATO XXXIII

COOPERAZIONE NEI SETTORI DEGLI AUDIOVISIVI E DEI MEDIA

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, ad eccezione dell'articolo 23 della direttiva medesima, che è attuato entro cinque anni.